

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI

NONA SEZIONE PENALE

Il Giudice Monocratico della IX Sezione Penale, dott.ssa Giuliana Tagliatela alla pubblica udienza del 16.1.2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

(...) nata (...) N. res. in P., trav. L. 9 bis

libero, assente, già presente

(...) nato (...) N. res. in P., trav. L. 9 bis

libero, assente, già presente

entrambi difesi di fiducia dall'avv. A.Pi.

IMPUTATI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli imputati sono stati citati a giudizio dinanzi a questo Giudice per rispondere del reato loro contestato in epigrafe.

La prima udienza del 16.12.2015 è stata rinviata su richiesta della difesa della p.o., nulla opponendo le parti, al 26.4.2017, in cui la p.o. si è costituita parte civile.

Per assenza testi, il processo è stato rinviato al 28.2.2018, in cui, aperto il dibattimento, sono state ammesse le piove. Stante il consenso delle parti, ai sensi dell'art. [493, III co c.p.p.](#) sono stati acquisiti: la querela, i verbali di sit di (...) con allegato verbale di assemblea condominiale, di (...), di (...), di (...), di (...), di (...) (tutti testi del PM, di cui il Giudice, con

il consenso delle parti, ha revocato l'escussione) nonché di (...) e (...) (testi della difesa degli imputati), con pari loro revoca.

Il 26.9.2018 è stato escusso il teste (...), esaminati gli imputati e sono stati revocati, con il consenso delle parti, gli altri testi indicati in lista dagli imputati.

Su istanza della difesa di parte civile, il processo è stato rinviato all'odierna udienza in cui, dichiarata chiusa l'istruttoria, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni e questo Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, decideva come da dispositivo letto in udienza ed allegato al verbale.

DIRITTO

Dalle emergenze dibattimentali si ritiene che non sia emersa al di là di ogni ragionevole dubbio la prova della penale responsabilità degli imputati.

(...) l'11 novembre 2013 ha sporto una denuncia rappresentando che, nell'aprile 2013, era stato aperto un locale "(...)" al civico 13/A di via (...), a P., sotto la propria abitazione sita al primo piano dell'immobile. Da allora era stato un continuo di schiamazzi da parte degli avventori, di musica ad alto volume anche di notte; era stata, poi, montata una canna fumaria sotto il balcone e le finestre del proprio appartamento con continue esalazioni sgradevoli. Si era più volte lamentato con il gestore del locale, (...) - e più volte "aveva richiesto il Pronto Intervento", ma il risultato era stato di subire ulteriori molestie, come schizzi di acqua in faccia e sul corpo.

(...), moglie del (...), ha confermato quanto riferito dal marito, precisando che, non essendo il locale insonorizzato, si sentono sino all'orario di chiusura- circa le 3 del mattino- rumori di voci, musica ad alto volume, tavolini che si spostano. Ha anche aggiunto che i rapporti tra il marito ed il (...) sono assai tesi, che quest'ultimo è solito ingiurarlo, bagnarlo ed, in un'occasione, l'uomo li ha anche minacciati, aggredendo il (...): per questi ultimi fatti, avevano già sporto una pregressa denuncia.

(...), fratello della p.o., ha riferito di aver constatato diverse volte gli schiamazzi degli avventori del locale, la musica a volume alto, i cattivi odori provenienti dalla canna fumaria.

Analoghe dichiarazioni sono state rese da (...) e da suo marito (...), i quali frequentano l'abitazione dei coniugi (...) ed hanno constatato personalmente le problematiche lamentate dal denunciante.

Anche C.M. ha dichiarato di aver accertato che il locale de quo era ancora aperto alle 24, sentendo musica ad alto volume soprattutto nel fine settimana e gli schiamazzi degli avventori.

M.G., capitano della Polizia municipale di Portici, ha svolto indagini a seguito della denuncia sporta dal (...), accertando in primis che la L.S. sas la cui legale rappresentante è (...) era nata nel 2003 come agenzia affari e commissioni; poi si era ingrandita ed aveva aggiunto anche un bar "(...)". Aveva effettuato un sopralluogo nel gennaio 2014, constatando solo la presenza di un televisore, ma non anche di un impianto di filodiffusione della musica. Ha dichiarato che il bar de quo, come tutte le analoghe attività, è caratterizzato dalla presenza all'esterno di ragazzi, anche in orario serale, atteso che le attività commerciali di somministrazione possono protrarre l'orario in inverno sino alle 24 e d'estate sino all'una. La polizia municipale non era, però, mai intervenuta sul posto, terminando il servizio in orari precedenti, mentre sapeva che, a seguito di esposti ("ma non so di chi"), era andata sia la Polizia che i CC.

(...) ha dichiarato di vivere nello stabile di via C. 13- lo stesso del denunciante-, ma di non aver mai sentito provenire dal locale musica ad alto volume o schiamazzi, soprattutto la sera.

Analoghe dichiarazioni sono state rese da altro abitante dell'edificio di via C. 13, (...).

(...), amministratore del condominio di via C. 13, ha dichiarato di vivere in altro posto per cui non aveva mai constatato di persona quanto denunciato dal (...). Era tuttavia a conoscenza delle sue lamentele tant'è che nell'assemblea condominiale del 9 luglio 2013 la questione fu fatta oggetto di discussione, ma emerse che la "quasi totalità dei condomini si ritenne non disturbata dall'attività commerciale".

Al fascicolo è stato anche prodotto il verbale di assemblea condominiale- presenti (...) nonché (...) -: si legge che "l'assemblea invita i due condomini a trovare da soli una soluzione bonaria chiarendo che la questione posta dalla R. non riguardi altre proprietà se non la sua.." - cfr. in atti-.

(...), legale rappresentante della L.S. sas, che inizialmente si occupava di pratiche automobilistiche, consulenze ed assicurazioni, ha riferito che, nel 2013, aveva aperto con il P. il bar in un locale adiacente. L'agenzia chiudeva al massimo alle nove e così il bar che funzionava quasi esclusivamente per i clienti dell'agenzia: c'era solo un televisore, ma non anche un impianto di filodiffusione per la musica. Dopo appena dieci giorni dall'apertura, il (...) aveva iniziato a minacciare il P. perchè voleva che chiudesse il locale, sinchè un giorno lo aveva anche aggredito, tanto che quest'ultimo lo aveva denunciato. Ha dichiarato che l'unica denuncia sporta relativa ai presunti rumori, per quanto di sua conoscenza, era quella del (...).

(...) ha confermato quanto riferito dalla coimputata: ha precisato che il bar "ha lavorato pochissimo, tant'è che dopo un annetto e mezzo lo abbiamo chiuso". Il (...), da subito, non era stato contento dell'apertura del locale: nel maggio 2013 lo aveva anche aggredito, tant'è che aveva sporto denuncia nei suoi confronti. Solo il (...) e la moglie, (...), si lamentavano del bar e nessun altro, pur essendoci diverse abitazioni nei paraggi. Anche nel corso delle riunioni condominiali, nessun altro eccetto i coniugi (...), avevano mai rappresentato questo problema.

Sono stati prodotti dalla difesa copie di alcuni scontrini fiscali nonché stampe di chiusura cassa relativi al bar nel periodo aprile- giugno 2013 riportanti gli orari di chiusura - cfr. in atti -.

Sono state, altresì acquisite due annotazioni dei CC di Torre del Greco relative a sopralluoghi effettuati presso il (...), l'una del 15.2.2014 - dunque, relativa a epoca successiva a quella in contestazione -, l'altra del 7.11.2013 h. 20.35 a seguito di segnalazione di musica ad alto volume - non riscontrata-.

Alla luce delle soprariferite risultanze si ritiene che non sia stata raggiunta la prova certa della contravvenzione contestata agli imputati.

Giova, preliminarmente, porre in luce come l'art. [659 c.p.](#) prevede due distinte ipotesi di reato: quella di cui al primo comma, la quale punisce il comportamento di colui il quale "mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici"; nonché quella di cui al secondo comma, che invece punisce il fatto di "chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità".

Dunque, mentre la prima fattispecie, contemplata dal comma 1, punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque cagionato, peraltro con modalità espressamente e tassativamente determinate, la seconda, disciplinata dal comma 2, punisce le attività rumorose, industriali o professionali, esercitate in difformità dalle prescrizioni di legge o dalle disposizioni dell'autorità (Sez. 3, n. 23529 del 13/05/2014, Io., Rv. 259194).

L'elemento distintivo tra le due fattispecie è costituito dalla fonte del rumore prodotto, nel senso che laddove tale rumore provenga dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, la condotta rientra nella previsione del secondo comma del citato articolo per effetto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'autorità, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità.

Di contro, laddove le vibrazioni sonore non siano causate dall'esercizio dell'attività lavorativa, ricorre l'ipotesi di cui all'art. [659 cod. pen.](#), comma 1 per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo (Sez. 1, 17.12.1998, n. 4820/99, Marinelli, Rv. 213395). In particolare il comma 1 della norma suddetta disciplina l'ipotesi avente per oggetto il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e richiede l'accertamento in concreto dell'avvenuto disturbo, mentre l'ipotesi contemplata nel comma 2, che concerne l'esercizio di professione o mestiere rumoroso, prescinde dalla verifica del disturbo, ricorrendo una sorta di presunzione legale di rumorosità collegata al verificarsi dell'esercizio del mestiere rumoroso al di là dei limiti tempo - spaziali e/o delle modalità di esercizio imposto dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità (così anche Sez. 1, 12.6.2012, n. 39852, Mi., Rv. 253475).

Sempre secondo la giurisprudenza, per integrare il reato di cui all'art. 659, comma 1, è necessario che il fastidio non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa (Sez. 3, 13.5.2014, n. 23529, Io., Rv. 259194), o agli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione (Sez. 1, 14.10.2013, n. 45616, Vi., Rv. 257345), occorrendo invece la prova che la propagazione delle onde sonore sia estesa quanto meno ad una consistente parte degli occupanti l'edificio, in modo da avere una diffusa attitudine offensiva ed una idoneità a turbare la pubblica quiete. Difatti, "la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un

numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare" (ex plurimis, Sez. 1, 29.11.2011, n. 47298, lori, Rv. 251406; Sez. 3, 27.1.2015, n. 7912, Contino Tribunale di Vicenza 1421 del 22 novembre 2016: "l'inquinamento acustico intanto può integrare il reato di cui all'art. [659 co. 1 c.p.](#) in quanto sia concretamente idoneo a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto disturbate", dal momento che "l'interesse tutelato dal legislatore (...) è la pubblica quiete e non quella privata", Da ultimo: "attesa la sua natura di reato di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone non è necessaria, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato (cfr. sez. 3 - , Sentenza n. 45262 del 12/07/2018).

Orbene, nel caso di specie, il reato di cui all'art. [659 c.p.](#) non può dirsi sussistente, in quanto non vi era prova che la musica fosse tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica e non vi è nemmeno prova che, per quanto riguarda i presunti schiamazzi dei clienti del bar, il gestore non avesse esercitato il potere di controllo che gli spetta.

Invero, tutti i condomini dell'immobile non hanno mai sporto alcuna denuncia e, ancor prima, non si sono mai lamentati del rumore proveniente dal locale sottostante: ciò emerge in maniera inconfutabile dal verbale di assemblea condominiale.

La circostanza, allora, che il disturbo sia stato arrecato ad un'unica persona (poi costituita parte civile e che ha rapporti assolutamente conflittuali con gli imputati, come dimostrano anche le reciproche denunce anche per episodi diversi e ben più gravi- l'aggressione-) esclude il reato.

Gli imputati, dunque, vanno assolti perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Letto l'art. [530 c.p.p.](#)

assolve (...) e (...) dal reato loro ascritto perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Napoli il 16 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2019.